

**ORGANO DI REVISIONE  
VERBALE N. 2  
DEL 18/06/2026**

**OGGETTO: Parere sulla sottosezione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” - sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2026/2028**

L’Organo di Revisione,

**Premesso che**

- l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 113/2021, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il D.M. 30 giugno 2022 ha definito struttura e contenuti del PIAO;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è ricompreso nella Sezione 3 Organizzazione e capitale umano del PIAO;

**Visto:**

- lo schema di PIAO 2026-2028, in particolare la sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” fornito dall’Amministrazione;

**Visti:**

- il paragrafo 8.2 “Sezione operativa”, Parte 2, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante “La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- l’art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano

il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate

correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

**Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Preso atto che l’Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, non rilevando eccedenze di personale nelle sue strutture relativamente all’anno corrente;

- rispetta il limite di spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;

In sintesi:

|  | Media<br>2011/2013 | 2026              | 2027              | 2028              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese macroaggregato 101   | 466.473,55         | 529.690,00        | 529.690,00        | 529.690,00        |
| Spese macroaggregato 103   | 47.609,18          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| Altro: Merloni (ricompresa nei quadri economici degli investimenti) e b.p. e ISTAT |                    | 21.330,00         | 21.330,00         | 21.330,00         |
| Irap macroaggregato 102  | 30.690,76          | 39.880,00         | 39.880,00         | 39.880,00         |
| Spese cantiere di lavoro   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese: buoni pasto   | 1.825,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale spese personale</b>  | <b>546.598,77</b>  | <b>601.900,00</b> | <b>601.900,00</b> | <b>601.900,00</b> |
| (-) Componenti escluse (B)   | 9.211,75           | <b>136.596,66</b> | <b>136.596,66</b> | <b>136.596,66</b> |
| (-) Maggior spesa per personale a tempo indeterminato artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )  |                    |                   |                   |                   |
| <b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>                                  | <b>537.387,02</b>  | <b>465.303,34</b> | <b>465.303,34</b> | <b>465.303,34</b> |

- rispetta il limite di spesa di personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 e s.m.i. e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020.

In sintesi:

| Rendiconti              | 2023                | 2024                | 2025                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acc. Titolo 1°          | 2.084.201,40        | 2.081.661,09        | 2.492.309,91        |
| Acc. Titolo 2°          | 68.576,60           | 106.149,63          | 206.057,84          |
| Acc. Titolo 3°          | 287.146,05          | 264.548,11          | 235.329,12          |
| Totale entrate correnti | <b>2.439.924,05</b> | <b>2.452.358,83</b> | <b>2.933.696,87</b> |

| Parametro  | Metodo di calcolo  | Importo      |
|--|--|--------------|
| A. Media Entrate correnti 2023/2025  | $2.439.924,05 + 2.452.358,83 + 2.933.696,87 = 7.825.979,75 : 3 = 2.608.659,92$ | 2.608.659,92 |
| B. FCDE Bilancio di previsione 2025  |  | 415.401,03   |
| C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia                           | $2.608.659,92 - 415.401,03$  | 2.193.258,89 |
| D. Valore soglia (da D.M. 17 marzo 2020)   | 27,2% di 2.193.258,89  | 596.566,42   |
| E. Spesa personale 2025 da rendiconto 2025   |  | - 414.885,44 |
| F. Rimborso da altri comuni (a detrarre da spesa personale) – Convenzione segreteria |  | + 45.000,00  |
| G. Limite di incremento a regime (dal 2025)  | D-(E+F)  | 226.680,98   |

- risulta essere adempiente con l'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla BDAP;

**Rilevato** che, con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, sono previste cessazioni di personale così dettagliate:

ANNO 2026: prevista la cessazione di n. 1 istruttore (amministrativo-contabile)

ANNO 2027: non sono previste cessazioni

ANNO 2028: non sono previste cessazioni;

sono previste assunzioni così dettagliate:

### **Anno 2026**

| Categoria  | Numero | Descrizione   |
|------------|--------|---|
| Istruttori | 1      | Agente di Polizia Locale a Tempo Pieno e indeterminato            |
| Istruttori | 1      | Istruttore tecnico a Tempo Pieno e indeterminato                  |
| Istruttori | 1      | Istruttore Amministrativo-contabile a Tempo Pieno e indeterminato |

ANNO 2027: non sono previste assunzioni

ANNO 2028: non sono previste assunzioni;

**Verificato**

che il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028:

- risulta coerente con gli stanziamenti del bilancio di previsione;
- rispetta il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- rispetta le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020;

**ESPRIME**

**parere favorevole** in ordine alla sostenibilità finanziaria e al rispetto dei vincoli normativi alla proposta di Piano dei fabbisogni di personale, inserito nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

Il Revisore Unico

(Caccavale Dott.ssa Carmen)

